

Messaggio municipale no. 46 sul Regolamento comunale dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno

Locarno, 11 giugno 2014

- 1. Introduzione**
- 2. Le precedenti modifiche del Regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno**
- 3. Le modifiche della Legge sulla previdenza professionale relative al finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico del 17 dicembre 2010**
- 4. La proposta di nuovo Regolamento**
- 5. La garanzia del Comune**
- 6. Conclusione**

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,

1) INTRODUZIONE

La previdenza professionale dei dipendenti del comune di Locarno trae origine dalla fondazione di un istituto autonomo di diritto pubblico, fondato nel lontano 12 gennaio 1923. Nel corso della sua esistenza il regolamento è stato oggetto di numerose modifiche derivanti dall'introduzione di tutta una serie di normative e condizioni stabilite dal diritto federale. A tale riguardo ricordiamo la storica modifica derivante dall'introduzione di una previdenza professionale obbligatoria con l'entrata in vigore della corrispondente legge federale, dalle disposizioni per la garanzia del libero passaggio integrale e da quelle che vogliono promuovere l'accesso alla proprietà privata.

Segnaliamo subito che la proposta di nuovo Regolamento che vi sottoponiamo non modifica l'attuale regolamento dell'Istituto di previdenza professionale; quest'ultimo rimane integralmente in vigore sotto forma di Regolamento di previdenza (interno). Per ciò la proposta non mette in discussione modifiche a livello del finanziamento dell'ente pubblico o delle prestazioni erogate dall'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti. In futuro sarà il cosiddetto organo supremo della Cassa che dovrà provvedere alle necessarie modifiche del Regolamento interno, le quali saranno da sottoporre all'organo di vigilanza. Oggetto del presente messaggio è un nuovo tipo di regolamento la cui necessità scaturisce dalle modifiche legislative approvate dal Parlamento federale nel dicembre 2010 (cfr. capitolo 3). In sostanza si tratta di un regolamento snello contenente le disposizioni essenziali concernenti la forma giuridica, l'organizzazione, la definizione del sistema di finanziamento (i contributi e la loro ripartizione) e il sistema di capitalizzazione e qualche altro aspetto.

Con le modifiche della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) la quasi totalità delle competenze decisionali è stata attribuita all'Organo supremo dell'istituto di previdenza. Gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno entro il 31.12.2014 avere una propria personalità giuridica e di principio piena indipendenza dall'ente pubblico. L'ente pubblico ha invece il compito di definire il quadro legale entro cui l'Istituto è chiamato ad operare. Ed è questo il senso del regolamento che vi sottoponiamo.

Prima di entrare nel merito della proposta di Regolamento, riteniamo utile ricordare le ultime due modifiche introdotte al Regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti, indicare le principali modifiche della LPP accennate sopra, come pure informare sulle recenti decisioni della

Commissione dell'Istituto (Legislativo della Cassa) che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni federali, è destinata a scomparire. Infatti il controllo dell'operato dell'organo supremo è attribuito all'autorità di vigilanza.

Giova sottolineare che la presente proposta modifica lo stretto in dispensabile per ossequiare le nuove disposizioni legali, al fine di non modificare gli accordi prima stabiliti tra le parti.

2) LE PRECEDENTI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LOCARNO

Modifiche 2007

Nel 2007 era stato introdotto un nuovo piano assicurativo basato sul primato dei contributi. Le altre modifiche sostanziali riguardavano un aumento dei contributi (3.5% in totale), un contributo di risanamento (1% in totale dal 2008) e la limitazione del rincaro al 50% di quello riconosciuto dal datore di lavoro per i dipendenti attivi. Queste misure miravano ad una gestione finanziariamente più sana della Cassa, da conseguire nel maggior grado possibile secondo le modalità della capitalizzazione, obiettivo principale mirato con il passaggio al primato dei contributi. Questo sistema permette di tenere meglio conto dello sviluppo demografico caratterizzato da un crescente invecchiamento della popolazione (con l'aumento del numero dei pensionati il grado di copertura insufficiente tende ad aggravarsi drasticamente) e della mobilità del mercato del lavoro (nei casi di libero passaggio il dipendente ha il diritto di ritirare il suo intero capitale previdenziale).

Modifiche 2012

Dopo aver preso atto dell'evoluzione finanziaria dell'Istituto, caratterizzata in particolare da tassi di rendimento del patrimonio complessivo mediamente al di sotto del 4%, sulla base anche delle risultanze di due studi effettuati da esperti del ramo, il Consiglio di amministrazione della Cassa ha proposto un pacchetto di misure di risanamento che sono state approvate dalla Commissione dell'Istituto, dal Municipio e, infine, dal Consiglio comunale.

Gli interventi riguardano tutti gli attori coinvolti, più precisamente: riduzione del tasso di conversione per il calcolo della rendita pensionistica (aliquota massima dal 6.8% al 6.4%), sospensione del rincaro delle rendite (previsto per un periodo di 15 anni), aumento dei contributi annuali sui salari assicurati (+2% datore, +1% affiliati), contributo supplementare sui salari assicurati a carico del datore di lavoro del 3.9%, in sostituzione dell'indicizzazione addebitata annualmente (fino al raggiungimento del 90% di copertura), versamento unico di fr. 8'000'000.- da parte della Città.


Ricordiamo in questa sede che, sulla base delle risultanze di due studi svolti fra il 2010 e il 2011 e di una valutazione dei risultati ottenuti negli anni precedenti, il Consiglio di amministrazione della Cassa ha modificato la strategia d'investimento. Essa è caratterizzata, per il patrimonio mobiliare (gestito dalle banche) da un passaggio a una gestione passiva, cioè replicando dei determinati *benchmark* di riferimento e da un leggero incremento della quota azionaria. In ambito immobiliare vi è stato l'acquisto per un importo di fr. 4'500'000.- di una quota presso la Fondazione d'investimento immobiliare di Swisslife (investimento immobiliare indiretto), come pure la ricerca di un immobile di reddito.

In quest'ambito il Municipio auspica che la Cassa intensifichi gli sforzi volti all'acquisizione di uno stabile si possano concretizzare, ritenuto che le condizioni del mercato siano ancora interessanti.

Evoluzione situazione finanziaria

Sulla base di queste misure e dell'introduzione di nuove basi tecniche (attualizzazione basi tecniche e riduzione tasso tecnico) il Consiglio di amministrazione della Cassa, confortato dalle proiezioni e dalle calcolazioni effettuate dall'esperto in materia di previdenza professionale, ha ipotizzato il raggiungimento di un grado di copertura del 90% entro circa 30 anni.


Dopo l'introduzione del pacchetto di interventi indicato, il grado di copertura ha mostrato la seguente evoluzione:



Secondo informazioni ricevute dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il grado di copertura a fine 2013 non dovrebbe distanziarsi da quello dell'anno precedente che ammontava al 77.2%. Infatti, il buon rendimento del patrimonio ottenuto (superiore al 6%), dovrebbe permettere di compensare l'incremento degli accantonamenti derivanti dalle modifiche del tasso tecnico e delle basi tecniche.

L'evoluzione del grado di copertura di una cassa pensione dipende in maniera preponderante da due fattori. Innanzitutto dal rendimento netto del patrimonio; in effetti, sia dalla pratica che dalla teoria si evince che un incremento del rendimento dei capitali investiti ha un effetto leva positivo sul grado di copertura. Nel caso dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune, mediamente si osserva che da un rendimento supplementare globale pari all'1% consegue un miglioramento del grado di copertura valutabile in circa lo 0.8%. Espresso in valore assoluto, un incremento dell'1% del grado di copertura si ottiene con un rendimento maggiore pari a circa fr. 1'000'000.-.

Il grafico che segue mostra i rendimenti netti del patrimonio della Cassa a partire dall'anno 2000: notiamo in particolare che solo in quattro occasioni si è registrato un rendimento netto superiore al 4%, limite superato il quale si riesce a garantire una certa stabilità. Notiamo per contro che negli ultimi cinque anni il rendimento si è situato oltre il 5% in tre periodi.



Oltre alle performance realizzate, il grado di copertura subisce delle chiare oscillazioni alla presenza d'interventi sulla parte passiva del bilancio, che è caratterizzata in sostanza dai capitali di previdenza e dagli accantonamenti tecnici. Il loro importo dipende sia dalla struttura degli affiliati e dei beneficiari di rendite, sia dai parametri tecnici utilizzati. A questo proposito abbiamo preso atto che l'Istituto di previdenza, sulla base della consulenza e le verifiche dell'esperto in previdenza professionale, ha provveduto a modificare le basi tecniche a fine 2011 (riducendo il tasso tecnico dal 4% al 3.5% e modificando le basi tecniche da EVK2000 a VZ2005) e a fine 2013 (tasso tecnico dal 3.5% al 3% e basi tecniche VZ2010). Il tasso tecnico rappresenta in sostanza il rendimento medio futuro atteso, mentre le basi tecniche scaturiscono da vari elementi quali la speranza di vita degli affiliati e dei beneficiari di rendite.

In quest'ambito ci preme segnalare che l'adeguamento dei parametri tecnici descritti ha avuto sì un effetto negativo iniziale sul grado di copertura, ma dall'altro garantisce una maggior possibilità di recupero a medio-lungo termine grazie proprio all'applicazione di criteri più attuali e realistici.

3) LE MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO DEL 17 DICEMBRE 2010

Nel settembre 2008 il Consiglio federale ha licenziato il Messaggio concernente la modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico). Il Messaggio indicava che l'ordinamento giuridico ammette per gli Istituti di previdenza di diritto pubblico (IPDP) la gestione in regime di capitalizzazione parziale (grado di copertura inferiore al 100%) poiché si era sempre ritenuto che, visti i compiti che Confederazione, Cantoni e Comuni erano chiamati a svolgere, fosse data la stabilità dell'effettivo degli assicurati. Gli sviluppi demografici, sociali ed economici in atto (come ad esempio la privatizzazione di determinati compiti pubblici) lasciavano per contro presagire che in futuro non si potrà sempre contare sulla stabilità dell'effettivo degli assicurati degli IPDP.

Queste considerazioni avevano indotto il Consiglio federale a proporre una modifica della LPP tesa al raggiungimento del grado di copertura del 100% anche per gli IPDP. Il 17 dicembre 2010 le Camere federali hanno approvato le modifiche decidendo che il grado di copertura minimo da raggiungere nel periodo di 40 anni dovrà essere l'80% e non il 100% contrariamente a quanto proposto dal messaggio. L'entità dello

sforzo finanziario per il risanamento che gli enti pubblici avrebbero dovuto sopportare per ricapitalizzare le proprie Casse pensioni ha indotto le Camere federali a ridimensionare l'obiettivo di risanamento.

Gli IPDP dovranno adattare le proprie normative regolamentari e gli enti pubblici le loro disposizioni relative ai propri Istituti di previdenza entro il 31.12.2014.

L'ente pubblico (il datore di lavoro) stabilisce la forma giuridica e le principali caratteristiche dell'Istituto attraverso un atto normativo (Regolamento). L'atto normativo ha lo scopo di fare la distinzione tra i compiti dell'ente pubblico e quelli dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. L'ente pubblico definisce quindi i limiti e le condizioni giuridiche entro cui l'organo supremo dell'Istituto è chiamato ad operare, assume un ruolo di garante per la sottocopertura secondo i parametri stabiliti dalla superiore legge federale e al contempo assicura all'organo supremo la libertà d'azione necessaria affinché possa garantire l'equilibrio finanziario dell'Istituto.

L'atto normativo definisce e conferma in particolare:

- la forma giuridica dell'Istituto di previdenza
- il primato dei contributi o delle prestazioni
- il finanziamento oppure le prestazioni
- le condizioni per l'adozione di misure di risanamento e le relative modalità
- l'entità della garanzia.

A questo modo all'autorità politica rimane la competenza per la definizione delle condizioni quadro e degli aspetti essenziali richiesti dalle disposizioni legislative, mentre l'organo supremo stabilisce tutti gli altri aspetti nel regolamento.

4) LA PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO

Aspetti centrali

Nell'allestire il testo del Regolamento oggetto del presente messaggio il Municipio sposa le due scelte di fondo fatte dal Consiglio di amministrazione della Cassa, che con il presente messaggio vengono sottoposte al Consiglio comunale:

- La prima è quella di attribuire al legislatore la competenza del disciplinamento dei contributi (finanziamento) dell'Istituto di previdenza, in alternativa al mantenimento della competenza sul disciplinamento sulle prestazioni, facoltà data all'ente pubblico dall'art. 50 cpv. 2 LPP;
- La seconda scelta di fondo riguarda l'adozione del sistema di capitalizzazione parziale (sottocopertura) per il finanziamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti, anziché del sistema di capitalizzazione integrale.

Per quanto riguarda la prima delle due scelte non ci è parso opportuno attribuire al Consiglio comunale la competenza di decidere sui parametri tecnici e sui dettagli delle prestazioni assicurative, mentre l'organo paritetico dell'Istituto di previdenza avrebbe la competenza sui contributi. È infatti di natura essenzialmente politica la regolamentazione del finanziamento dell'Istituto ed è perciò più logico e opportuno attribuire questa competenza al Consiglio comunale. Le decisioni nell'ambito delle prestazioni sono invece in gran parte di carattere tecnico e caratterizzate da un notevole grado di dettaglio, per cui si ritiene che possano essere regolamentate al meglio dai membri dell'organo supremo (paritetico) dell'Istituto.

In relazione alla scelta del sistema di capitalizzazione parziale si rileva che l'art. 65 cpv. 1 LPP stabilisce che le casse pensioni devono offrire in ogni tempo la garanzia di poter adempiere gli impegni assunti. Ciò sta a significare che il patrimonio dell'istituto deve essere sufficiente per garantire il versamento delle pensioni in corso fino alla loro estinzione e per poter soddisfare in ogni momento i diritti di libero passaggio degli assicurati attivi. Questo è il sistema di finanziamento detto di capitalizzazione integrale ed è soddisfatto se il grado di copertura è almeno del 100%. Sebbene la revisione della LPP del 17 dicembre 2010 abbia

consolidato il principio della capitalizzazione integrale, il nuovo diritto ha mantenuto la possibilità del sistema della capitalizzazione parziale per gli IPDP. Le nuove disposizioni della Legge federale hanno comunque fissato un grado di copertura minimo dell'80% da raggiungere al più tardi entro i 40 anni tra l'1.1.2012 e il 31.12.2051.

Gli IPDP che il 1.1.2012 presentano una sottocopertura sono quindi chiamati a scegliere tra il sistema di capitalizzazione integrale e quello parziale. Nel primo caso ci si assoggetterebbe al modello di finanziamento valido per gli istituti di previdenza del diritto privato che non ammette la sottocopertura. Con il Regolamento proposto si è optato invece per il secondo sistema di finanziamento, in capitalizzazione parziale. Questa decisione è determinata dal fatto che ricapitalizzare integralmente l'Istituto di previdenza richiederebbe di riconsiderare da capo tutte le strategie e tutte le misure di risanamento concordate nel 2012 e determinerebbe una immediata ingentissima ulteriore immissione di capitali del comune nell'Istituto di previdenza. Parallelamente imporrebbe un aumento dei contributi degli assicurati accompagnata da una gravosa decurtazione delle prestazioni. L'opzione della capitalizzazione parziale è confortata dalle considerazioni espresse dalle Camere federali che, modificando l'iniziale progetto del Consiglio federale, hanno ammesso che non è in ogni caso sensato procedere ad una capitalizzazione integrale. Questo perché ciò comporta un deflusso enorme di capitali a disposizione degli enti pubblici per servizi e investimenti infrastrutturali verso i mercati finanziari e immobiliari che, a loro volta, non hanno sempre presentato sviluppi positivi.

Va comunque sottolineato che il sistema di finanziamento in capitalizzazione parziale che è proposto al Consiglio comunale con il presente progetto di Regolamento richiede il rispetto di precise condizioni.

All'Autorità di vigilanza deve essere sottoposto un piano di finanziamento dal quale risultino le misure volte a garantire a lungo l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza. Questo piano dovrà prevedere misure di gestione che possano garantire per il futuro che non si scenderà sotto i gradi di copertura iniziali e che qualsiasi aumento delle prestazioni sarà finanziato mediante capitalizzazione.

L'entità della sottocopertura dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti (fr.23'120'534.- al 31.12.2012, grado di copertura del 77.2% al 31.12.2012) e la possibilità per gli IPDP con garanzia statale di mantenere un grado di copertura inferiore al 100% hanno indotto il Municipio, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ad adottare il sistema della capitalizzazione parziale. Il piano di finanziamento sottoposto all'autorità di vigilanza prevede comunque di raggiungere entro i termini previsti dalla LPP un grado di copertura del 90% così da avere ancora una riserva rispetto al grado minimo di copertura dell'80% che esige la legge.

Qualora il grado di copertura dell'Istituto di previdenza dovesse diminuire e cadere sotto il grado di copertura iniziale prestabilito, sarà immediatamente necessario procedere a misure di risanamento. In merito al concetto di grado di copertura iniziale rimandiamo alle pagine 8-9, articolo 25.

Da ultimo, nel caso in cui l'evoluzione finanziaria non dovesse rispettare le aspettative, il Comune deve garantire secondo l'art. 23 LPP le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita; per prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale; per disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

Il nuovo Regolamento

Allegato al messaggio trovate la proposta di Regolamento. In questo paragrafo desideriamo illustrare e commentare gli articoli che riteniamo più significativi.

Art. 1: Il nuovo Istituto di previdenza che viene fondato con il Regolamento dovrà essere iscritto al Registro di commercio, che rende pubblici e quindi trasparenti, i rapporti giuridici delle imprese.

Art. 4: si ritiene necessario prevedere un unico organo decisionale al quale, come vuole la LPP, competerà la gestione sia previdenziale sia patrimoniale dell'Istituto; in questo senso viene confermato il Consiglio di

amministrazione. L'organo supremo diventerà quindi un organo decisionale a tutti gli effetti ciò che porta a preferire un gremio relativamente ridotto nel numero ma con competenze consolidate.

Art. 5: vengono sostanzialmente mantenute le disposizioni dell'attuale Regolamento. Una leggera modifica riguarda la designazione dei rappresentanti del datore di lavoro: conformemente all'interpretazione delle nuove disposizioni in materia di autonomia dell'Istituto, e sentito il parere dell'ufficio di vigilanza, è stato tolto il criterio della ripartizione politica. Per le modalità di designazione della presidenza, del voto dell'organo paritetico e della procedura da seguire in caso di parità, il Consiglio di amministrazione emanerà le necessarie disposizioni. Per quanto riguarda la presidenza dell'organo paritetico si rileva che secondo l'art. 51 cpv. 3 LPP "la presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza".

Art. 6: Il Consiglio di amministrazione adempie in particolare i compiti non trasferibili e irrevocabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP, che riportiamo qui di seguito:

- a) definisce il sistema di finanziamento
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
- c) emana e modifica i regolamenti
- d) allestisce e approva il conto annuale
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche
- f) definisce l'organizzazione
- g) organizza la contabilità
- h) definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
- j) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione
- k) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicurazione
- l) definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso
- m) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e li impegni
- n) definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni
- o) definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

Questa nuova tipologia di organizzazione, prevista dalla legislazione federale, fa sì che i compiti di direzione, gestione e amministrazione dell'Istituto sono di responsabilità di un unico gremio, definito organo supremo. La Commissione dell'Istituto (paritetico, 20 membri) è stata informata di questa nuova impostazione nelle ultime due sedute (19 settembre e 11 dicembre 2013).

Art. 8: Secondo la cifra 1.5.9.2 del Messaggi del Consiglio federale del 19 settembre 2008, approvato il 17 dicembre 2010, concernente il finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico, la competenza sulla scelta del tipo di primato che l'Istituto deve adottare per il piano previdenziale della propria Cassa è uno di quegli elementi fondamentali la cui definizione spetta all'ente pubblico attraverso uno specifico atto normativo. L'ente pubblico, in quanto garante degli impegni della Cassa deve poter definire le principali caratteristiche dell'Istituto per far sì che i suoi impegni non superino determinati limiti. Fissando il principio del primato dei contributi viene confermata la situazione attuale.

Art. 13/14/15: come indicato in entrata del presente capitolo, la competenza sull'entità dei contributi (finanziamento) è mantenuta dal Comune, opzione data dall'art. 50 cpv. 2 LPP "se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato". Confermiamo che sono ripresi esattamente i contributi contenuti nell'attuale Regolamento dell'Istituto di previdenza.

Art. 18/19/20: gli articoli enumerano le prestazioni versate dall'Istituto. Il Regolamento attuale dell'Istituto ne disciplina i dettagli. Per quel che riguarda l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi l'art. 20 conferma, come indicato al capitolo 2 di questo messaggio, la sospensione fino al 2026. L'attuale regolamento prevede comunque già che il Consiglio di amministrazione "decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento. L'adeguamento è fissato nell'allegato" (art. 21 Regolamento). Alla cifra 5 dell'allegato poi è specificato che "in presenza di un'evoluzione dell'inflazione sostanzialmente differente da quanto ipotizzato, ad esempio superiore al 4% annuo, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si impegna a riconsiderare la questione dell'adeguamento delle rendite". L'art. 20 del Regolamento che vi proponiamo si limita a confermare la sospensione dell'adeguamento fino al 2026 e che l'organo supremo ha la facoltà di decidere se e in quale misura operare un adeguamento, secondo le possibilità finanziarie della cassa.

Art. 21: l'articolo rimanda all'art. 72a e seguenti LPP che definisce il sistema della capitalizzazione parziale che l'Istituto di previdenza adotterà anche in futuro. L'art. 72a cpv. 1 LPP precisa che per poter applicare il sistema della capitalizzazione parziale (in deroga al sistema della capitalizzazione integrale) occorre il consenso dell'Autorità di vigilanza che lo accorderà sulla base di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario. Concretamente il piano di finanziamento deve dimostrare che:

- gli impegni nei confronti dei pensionati sono integralmente coperti;
- il grado di copertura globale e il grado di copertura verso gli assicurati attivi è mantenuto al suo valore iniziale;
- il grado di copertura globale deve essere almeno dell'80%;
- qualsiasi aumento delle prestazioni è integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

Ulteriori informazioni sul *piano di finanziamento* e sul *grado di copertura iniziale* sono contenute nel commento all'articolo 25.

Art. 22: viene evidenziato che il piano di risanamento dell'Istituto è teso a raggiungere il grado di copertura del 90%, quindi un grado di copertura superiore al minimo richiesto dalla LPP che prescrive per il 31.12.2051 il raggiungimento del grado dell'80%. L'obiettivo del 90% è da intendere come un margine di sicurezza per rapporto all'obiettivo minimo richiesto dalla LPP e conferma la strategia di risanamento decisa nel 2012.

Art. 23: l'articolo 23 riprende l'art. 72c LPP che prescrive che la garanzia dell'ente pubblico corrisponde al disavanzo tecnico risultante sulla base del grado di copertura iniziale. Se il grado di copertura iniziale non è mantenuto, la parte di patrimonio mancante non è coperta dalla garanzia. Infatti se il grado di copertura dovesse scendere al di sotto di quello iniziale e se questo non fosse da mettere in relazione con un caso di liquidazione parziale, non si potrebbe far valere la garanzia dell'ente pubblico, bensì bisognerebbe far ricorso alle misure di risanamento supplementari previste dall'art. 72e LPP. Le prestazioni la cui copertura è garantita dal datore di lavoro riguardano anche la parte sopra obbligatoria e non si limitano alle prestazioni minime LPP.

Questa garanzia è una delle condizioni obbligatorie secondo l'art. 72a cpv. 1 LPP per poter applicare il sistema della capitalizzazione parziale.

Il secondo capoverso dell'art. 23, secondo cui la garanzia si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati di datori di lavoro che si affiliano all'Istituto successivamente, riprende esattamente l'art. 72c cpv. 2 LPP.

Art. 25: l'articolo stabilisce che il Consiglio di amministrazione calcola i gradi di copertura iniziali e provvede all'allestimento di un piano di finanziamento atto a raggiungere l'obiettivo di capitalizzazione previsto all'art. 22, cioè del 90%. L'obbligatorietà dell'allestimento di questo piano è sancita dall'art. 72a cpv. 1 LPP per quegli istituti che non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale (che si trovano quindi in sottocopertura) e che beneficiano della garanzia dell'ente pubblico. Questo piano, unitamente alla definizione del grado di copertura iniziale, doveva imperativamente essere allestito entro il 31 dicembre 2013, per permettere all'autorità di vigilanza di approvare la prosecuzione della gestione dell'Istituto nel sistema di capitalizzazione parziale (art. 72a cpv. 2 LPP).

Allegato al messaggio vi è il documento sottoposto dal Consiglio di amministrazione alla Commissione dell'Istituto lo scorso mese di novembre, concernente il piano di finanziamento e il grado di copertura iniziale. Le proposte del Consiglio di amministrazione sono state approvate dalla Commissione in data 11 dicembre 2013.

Il piano di finanziamento ha lo scopo di mostrare, in un sistema di capitalizzazione parziale, in che modo si prevede di garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine. Sulla base delle ipotesi attuali il piano di finanziamento mostra che l'insieme delle misure introdotte sinora, assieme agli adeguamenti tecnici introdotti al 31.12.2013, dovrebbero permettere all'Istituto di raggiungere l'obiettivo di un grado di copertura totale del 90% entro il 2051. Per un efficace controllo e per permettere eventuali correttivi, sono state fissate delle tappe intermedie, ovvero il seguente sviluppo minimo del grado di copertura totale: 2020 73%, 2030 77%, 2014 84%, 2051 90%.

L'art. 72b LPP introduce la nozione di grado di copertura iniziale, il quale dovrà svilupparsi secondo il piano previsto e il cui valore non dovrà scendere al di sotto del suo valore iniziale; in caso contrario bisognerà procedere a misure di risanamento. Per stabilire questa soglia, è stato adattato il bilancio considerando in particolare, per l'attivo del bilancio, una fluttuazione di valore che dipende sostanzialmente dalla strategia d'investimento implementata e da possibili scenari d'investimento; per il passivo del bilancio la riduzione del tasso tecnico dal 3.5% al 3% e l'utilizzo di basi tecniche più aggiornate (da VZ2005 a VZ2010).

Sulla base di questi criteri si ottiene un grado di copertura iniziale pari al 58%.

Questo valore non sta a significare un peggioramento della situazione dell'Istituto, infatti la valutazione della situazione finanziaria dell'Istituto continuerà ad essere svolta sulla base del grado di copertura effettivo, quindi quello stabilito e pubblicato annualmente con i rendiconti. Come detto, l'esigenza di stabilire formalmente questo valore deriva da un disposto della legge federale.

5) LA GARANZIA DEL COMUNE

Vista la centralità della problematica, sulla base delle informazioni espresse nei paragrafi precedenti, ed in particolare nei commenti agli articoli 23 e 25 della proposta di Regolamento, riteniamo utile focalizzare l'attenzione sugli aspetti cardine della garanzia.

Innanzitutto la garanzia rappresenta una condizione essenziale per l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di gestire l'istituto in capitalizzazione parziale, cioè in presenza di una sottocopertura. Finora, in mancanza di una personalità giuridica della Cassa, la garanzia del Comune era data in maniera indiretta mentre ora la garanzia dev'essere definita nell'atto normativo della Città.

Il Regolamento attuale dell'Istituto disciplina la garanzia con l'art. 63: "Il Comune di Locarno garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dal presente regolamento". Questo significa in particolare che la garanzia è illimitata e che corrisponde al disavanzo tecnico della Cassa di un determinato momento. Questa formulazione non è più in sintonia con le modifiche della legge federale sulla previdenza professionale. Nella proposta di nuovo Regolamento, all'art. 23, è ripreso esattamente il testo dell'art. 72c LPP, cioè che il Comune garantisce le prestazioni nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali.

Questo significa che se il grado di copertura scende al di sotto di quello stabilito come *iniziale*, la parte del patrimonio mancante non è coperta dalla garanzia, ciò che comporterebbe automaticamente il ricorso a misure di risanamento supplementari. In questo ambito non vi sono ancora indicazioni o direttive precise da parte delle autorità competenti, considerata la nuova norma di fresca data. Comunque, dalle indicazioni fornite all'Istituto di previdenza da parte dell'autorità di vigilanza, risulta chiaro che se il grado di copertura dovesse scendere al di sotto del valore determinato con il grado di copertura iniziale, la Cassa pensione sarà tenuta a intervenire per riequilibrare la situazione. È evidente che gli interventi necessari sarebbero pesanti e coinvolgerebbero tutti gli attori coinvolti. Si può comunque sostenere che l'adattamento della norma derivante dalla modifica della legge federale LPP non comporta risvolti di natura finanziaria o altro.

L'ultimo termine per la fissazione del grado di copertura iniziale e l'approvazione di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario era il 31.12.2013. Competente per le decisioni circa questi due punti centrali era la Commissione dell'Istituto che ha provveduto, in data 11 dicembre 2013, ad approvare il grado di copertura iniziale e il piano di finanziamento proposto dal Consiglio di amministrazione. Come indicato nell'allegato 3, il *grado di copertura iniziale* è stato stabilito nella misura del 58%, ed è stato approvato il *piano di finanziamento* che prevede in particolare il seguente sviluppo minimo del grado di copertura totale: 2020 73%, 2030 77%, 2014 84%, 2051 90%.

6) CONCLUSIONE

Nell'elaborazione del Regolamento in esame il Municipio ha seguito l'intento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di presentare un atto normativo che rispetta le nuove disposizioni federali in materia. Si è quindi proceduto con l'intento di non cambiare l'attuale regolamentazione comunale in materia di previdenza professionale, frutto dei recenti adeguamenti del 2007 e 2012, fatta eccezione evidentemente per le necessarie modifiche imposte dal diritto superiore.

Siamo coscienti che le disposizioni del secondo pilastro sono spesso di natura tecnica e che negli ultimi anni abbiamo assistito a varie modifiche a livello di legislazione federale in questi ambiti. Per l'elaborazione del regolamento in esame il Consiglio di amministrazione ha fatto capo alla consulenza e alle precise indicazioni fornite dall'esperto in materia di previdenza professionale, come pure dall'autorità di vigilanza.

Il Municipio e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto rimangono volentieri a disposizione per ulteriori delucidazioni.

Il Municipio vi invita quindi a risolvere quanto segue:

1. È adottato il nuovo regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno.

Il nuovo Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

- Allegati:**
- 1) Progetto di Regolamento.
 - 2) Documento all'attenzione della Commissione dell'Istituto concernente il piano di finanziamento e il grado di copertura iniziale.
 - 3) Verbale della seduta della Commissione del 11 dicembre 2013.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione

Allegato 1

Progetto di Regolamento comunale sull' "Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno"

Capitolo	Articolo
Primo Disposizioni generali	1 Forma giuridica, sede 2 Scopo 3 Rapporto con la LPP
Secondo Organizzazione	4 Organo supremo 5 Costituzione 6 Compiti del Consiglio di amministrazione 7 Datori di lavoro affiliati 8 Piano assicurativo 9 Obbligo dell'assicurazione 10 Inizio e fine dell'assicurazione 11 Età del pensionamento
Capitolo terzo Contributi	12 Salario assicurato 13 Contributi ordinari 14 Contributo di risanamento 15 Contributo di risanamento supplementare
Capitolo quarto Doveri del datore di lavoro	16 Obbligo d'informazione del datore di lavoro 17 Modalità di pagamento dei contributi
Capitolo quinto Prestazioni	18 Prestazioni 19 Supplemento fisso per il pensionamento 20 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi
Capitolo sesto Equilibrio finanziario	21 Capitalizzazione parziale 22 Obiettivo di capitalizzazione 23 Garanzia 24 Liquidazione parziale 25 Piano di finanziamento 26 Misure di risanamento
Capitolo settimo Controversie e pretese in materia di responsabilità	27 Rimedi giuridici 28 Responsabilità
Capitolo ottavo Disposizioni transitorie e finali	29 Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno 30 Disposizioni transitorie 31 Entrata in vigore

Capitolo primo – Disposizioni generali

art 1 Forma giuridica, Sede

¹ L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno (in seguito Istituto di previdenza) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Locarno.

² L'istituto di previdenza può iscriversi al Registro di commercio.

art 2 Scopo

¹ L'Istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Locarno e dei datori di lavoro affiliati (in seguito Datore di lavoro) contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

art 3 Rapporto con la LPP

¹ L'Istituto di previdenza partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, l'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

Capitolo secondo – Organizzazione

art 4 Organo supremo

¹ Il Consiglio di amministrazione è l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

² Esso emana un regolamento d'organizzazione dell'Istituto di previdenza.

art 5 Costituzione

¹ Il Consiglio di amministrazione è composto di 8 membri, 4 dei quali rappresentanti del Datore di lavoro e 4 rappresentanti degli assicurati attivi dell'Istituto di previdenza.

² I rappresentanti del Datore di lavoro sono designati dal Municipio.

³ Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce mediante regolamento l'elezione dei rappresentanti degli assicurati. L'elezione avviene in occasione di un'assemblea appositamente convocata. Esso può prevedere la nomina di un rappresentante dei beneficiari di rendite con diritto di voto consultativo.

⁴ I membri del Consiglio d'amministrazione sono nominati per il periodo di 4 anni, il quale scade alla fine dell'anno in cui avviene il rinnovo dei poteri comunali. I membri del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.

⁵ Il Consiglio d'amministrazione si autocostruisce e nomina nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

⁶ Il presidente è designato alternativamente per una durata di 2 anni tra un rappresentante del Datore di lavoro e un rappresentante degli assicurati. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere un altro modo di designazione.

art 6 Compiti del Consiglio di amministrazione

¹ Il Consiglio di amministrazione assume la direzione generale dell'Istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

² Il consiglio di amministrazione adempie in particolare i compiti non trasferibili e irrevocabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

art 7 Datori di lavoro affiliati

¹ Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione gli enti e le associazioni di diritto pubblico, oppure d'interesse pubblico.

² Le modalità relative all'affiliazione di tali datori di lavoro e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.

³ In caso di disdetta della convenzione d'affiliazione è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza secondo l'art 24.

art 8 Piano assicurativo

¹ L'istituto di previdenza stabilisce il piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

art 9 Obbligo dell'assicurazione

¹ Sono obbligatoriamente assicurati all'Istituto di previdenza tutti i salariati del Datore di lavoro, sempre che il loro salario AVS sia pari o superiore ad un salario minimo fissato dall'Istituto di previdenza.

² Per i salariati assunti a tempo parziale, il salario minimo per l'ammissione è adeguato al grado di occupazione.

³ I salariati che lavorano contemporaneamente presso più datori di lavoro affiliati ed il cui salario AVS complessivo è pari o superiore al salario minimo fissato nel regolamento dell'Istituto di previdenza, possono chiedere l'assicurazione presso l'Istituto di previdenza.

art 10 Inizio e fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione all'Istituto di previdenza inizia il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno.

² Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno, o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio).

³ L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto di lavoro.

⁴ L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

art 11 Età del pensionamento

¹ L'età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese che segue l'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.

² L'Istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo secondo le disposizioni legali.

Capitolo terzo – Contributi

art 12 Salario assicurato

¹ Il salario determinante è pari al salario annuo AVS dell'assicurato, senza tuttavia prendere in considerazione gli elementi occasionali. In casi speciali il salario determinante può essere calcolato in modo forfettario.

² Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo deduzione di una trattenuta di coordinamento. Il salario assicurato non può essere inferiore al salario assicurato minimo LPP.

³ L'Istituto di previdenza stabilisce le modalità relative alla determinazione del salario assicurato.

art 13 Contributi ordinari

¹ L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati attivi e dal Datore di lavoro i contributi necessari a finanziare le prestazioni previste dal presente regolamento, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

² Il contributo ordinario totale annuo è pari al 23.5% del salario assicurato, di cui il 13% a carico del Datore di lavoro ed il 10.5% a carico degli assicurati.

³ Per le persone assicurate unicamente nell'assicurazione rischio il contributo ordinario è pari al 4.5% del salario assicurato, di cui il 3% a carico del Datore di lavoro ed il 1.5% a carico degli assicurati.

art 14 Contributo di risanamento

¹ L'Istituto di previdenza preleva un contributo di risanamento pari al 3% del salario assicurato, di cui l'1.5% a carico del Datore di lavoro ed l'1.5% a carico degli assicurati.

² Tale contributo va mantenuto fino a quando il grado di copertura è inferiore all'obiettivo di capitalizzazione secondo l'art 22 e può essere mantenuto fino al raggiungimento della capitalizzazione integrale.

art 15 Contributo di risanamento supplementare

¹ L'Istituto di previdenza preleva un contributo di risanamento supplementare pari al 3.9% del salario assicurato a carico del Datore di lavoro fino a quando il grado di copertura dell'Istituto di previdenza è inferiore all'obiettivo di capitalizzazione secondo l'art 22. Questo contributo dopo aver coperto i costi per le rendite indicizzate acquisite al 31.12.2011, viene utilizzato dall'Istituto di previdenza quale contributo di risanamento. Per rendite indicizzate s'intende la parte delle rendite in corso che risulta dagli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi.

² Ogni singolo Datore di lavoro si assume inoltre i costi nella misura in cui le proprie rendite indicizzate acquisite al 31.12.2011 non sono coperte dal contributo di risanamento supplementare.

Capitolo quarto – Doveri del Datore di lavoro

art 16 Obbligo d'informazione del Datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro deve annunciare all'Istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi.

² Il Datore di lavoro è responsabile per il danno causato dall'obbligo mancato o tardivo.

art 17 Modalità di pagamento dei contributi

¹ Il Datore di lavoro versa all'Istituto di previdenza i contributi degli assicurati attivi ed i propri contributi.

Capitolo quinto – Prestazioni

art 18 Prestazioni

¹ L'Istituto di previdenza disciplina le disposizioni generali, comuni e particolari riguardanti le prestazioni, sulla base del livello di finanziamento definito dal Comune.

² Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a. rendite o capitali di vecchiaia
- b. rendite d'invalidità
- c. rendite al coniuge superstite
- d. rendite per figli
- e. capitali al decesso
- f. prestazioni nel quadro del divorzio
- g. prestazioni di libero passaggio
- h. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni
- i. supplemento fisso

art 19 Supplemento fisso per il pensionamento

¹ I dipendenti che fanno uso della facoltà loro offerta del pensionamento prima del conseguimento di una rendita di vecchiaia AVS, hanno diritto a un supplemento fisso fino al momento del conseguimento della rendita di vecchiaia AVS.

² L'Istituto di previdenza determina l'importo del supplemento fisso, il quale non deve superare l'85% della rendita AVS massima. Esso è finanziato dal Datore di lavoro.

³ Le modalità di calcolo e di ripartizione sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.

art 20 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

¹ Le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell'Istituto di previdenza.

² Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di previdenza decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento.

³ L'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi è temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2026.

Capitolo sesto – Equilibrio finanziario

art 21 Capitalizzazione parziale

¹ L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale secondo gli art 72a-72g LPP.

art 22 Obiettivo di capitalizzazione

¹ L'Istituto di previdenza ha come obiettivo il raggiungimento del grado di copertura di almeno il 90% entro il 31.12.2051.

art 23 Garanzia

¹ Il Comune di Locarno garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP:

a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;

b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;

c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

² La garanzia del Comune si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

art 24 Liquidazione parziale

¹ Il Consiglio d'amministrazione emana un regolamento in caso di liquidazione parziale, approvato dall'autorità di sorveglianza.

² Il regolamento fissa, in caso di liquidazione parziale, l'obbligo di finanziamento del disavanzo tecnico secondo l'art 23 da parte del Datore di lavoro in particolare in caso di disdetta da parte di un Datore di lavoro affiliato.

³ Quest'obbligo può essere limitato in caso di trasferimento ad un altro istituto di previdenza di diritto pubblico che dispone di una garanzia analoga secondo l'art 23.

art 25 Piano di finanziamento

¹ Il Consiglio di amministrazione calcola i gradi di copertura iniziali e provvede all'allestimento di un piano di finanziamento atto a raggiungere l'obiettivo di capitalizzazione previsto all'art 22.

art 26 Misure di risanamento

¹ Nel caso in cui i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'Istituto di previdenza o quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi scendessero al di sotto dei gradi di copertura iniziali l'Istituto di previdenza prende ulteriori misure di risanamento in applicazione degli art 65c-65e LPP.

² Nel caso in cui i gradi di copertura raggiunti dell'insieme degli impegni dell'Istituto di previdenza o quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi scendessero al di sotto dei gradi di copertura previsti dal piano di finanziamento secondo l'art 25, l'Istituto di previdenza deve provvedere a ristabilire l'equilibrio finanziario.

Capitolo settimo – Controversie e pretese in materia di responsabilità

art 27 Rimedi giuridici

¹ Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il Datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

² Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³ Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

art 28 Responsabilità

¹ Le responsabilità degli Organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art 52 LPP.

Capitolo ottavo – Disposizioni transitorie e finali

art 29 Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno

¹ Con la sua costituzione l'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno a partire dal 01.07.2014.

² L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno.

art 30 Disposizioni transitorie

¹ La Commissione ed il Consiglio d'amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno previsti dal diritto anteriore rimangono in carica fino al 30.06.2014.

² L'attuale Consiglio d'amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno assumerà a partire dal 01.07.2014 la funzione di organo supremo dell'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno e rimarrà in carica fino ad elezione dei nuovi membri secondo l'art 5 del presente Regolamento.

³ Esso provvederà all'allestimento dello Statuto e dei regolamenti dell'Istituto di previdenza.

⁴ Le disposizioni transitorie secondo gli art 66 – 69ter del regolamento entrate in vigore al 01.01.2012 sono mantenute.

art 31 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento, ritenuta l'approvazione governativa, entra in vigore il 01.07.2014.

Allegato 2

Piano di finanziamento e grado di copertura iniziale (art. 72 LPP)

Locarno, novembre 2013

Gentili Signore, egregi Signori membri della Commissione dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di Locarno,

1. Premessa

Lo scorso 19 settembre sono stati approvati da parte vostra i conti 2012 dell'Istituto di previdenza. Nel corso della medesima riunione vi avevamo accennato ad importanti modifiche legislative entrate in vigore di recente che avrebbero comportato diverse modifiche, sia a livello di regolamenti che di competenze, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2014 e 2015. A differenza di quanto indicato durante la serata del 19 settembre, abbiamo potuto appurare che la Commissione dell'Istituto è ancora competente per l'approvazione di due importanti elementi richiesti dalla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP): il *piano di finanziamento* e il *grado di copertura iniziale*.

Affinché il nostro Istituto possa continuare ad operare in capitalizzazione parziale (grado di copertura inferiore al 100%) è imperativo entro fine 2013 consegnare all'autorità di vigilanza il piano di finanziamento che mostri in che modo l'Istituto intende procedere per soddisfare le condizioni secondo l'art. 72a LPP insieme al calcolo del grado di copertura iniziale al 31.12.2011.

Il nostro esperto in previdenza professionale e ci conferma l'approvazione di questi due elementi è di competenza della Commissione e non del Consiglio di amministrazione.

Riteniamo importante segnalare che i documenti che vi presentiamo per approvazione non riguardano il Regolamento attuale dell'Istituto e non hanno conseguenze finanziaria per il datore di lavoro, gli affiliati, i beneficiari di rendite, o l'Istituto di previdenza medesimo.

Dal momento che la problematica in oggetto è in gran parte di natura tecnica, il presente scritto fornisce unicamente le motivazioni e gli aspetti essenziali, mentre i vari dettagli sono indicati e spiegati in un documento redatto dal nostro esperto in previdenza professionale che vi alleghiamo.

2. Piano di finanziamento

Le modifiche della LPP del dicembre 2010, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sanciscono il principio che gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che si trovano in una situazione di sottocopertura (capitalizzazione parziale) e che beneficiano della garanzia del

datore di lavoro, possono mantenere il sistema della capitalizzazione parziale se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l'equilibrio finanziario (art. 72a LPP).

Il piano di finanziamento deve garantire in particolare che gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti e che il grado di copertura degli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80%.

L'Istituto beneficia della garanzia del Comune, soddisfacendo così una delle condizioni necessarie secondo l'articolo 72a LPP per rimanere nel sistema della capitalizzazione parziale. Sulla base delle ipotesi attuali il piano di finanziamento descritto nell'allegato, mostra che l'insieme delle misure introdotte sinora, assieme agli adeguamenti tecnici previsti a corto termine, permetteranno all'Istituto di raggiungere l'obiettivo prefissato. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto intende raggiungere l'obiettivo di un grado di copertura totale del 90% entro il 31.12.2051 e ha fissato degli obiettivi di copertura intermedi.

Nella sua seduta del 25 novembre 2013 il Consiglio di amministrazione ha discusso con l'esperto di previdenza i vari ambiti per i quali è richiesta una decisione formale. Qui di seguito vi indichiamo le nostre proposte e, per fornirvi un quadro più completo, trovate in allegato le diverse varianti per i singoli elementi con le loro implicazioni.

Ambito	Proposta	Osservazioni
		DI COMPETENZA DEL CDA
Basi tecniche Interesse tecnico Aliquota di conversione	VZ 2010 3% 5.85%	Attualmente VZ2005 Attualmente 3.5% Transizione lineare dal 6.4% (2017) al 5.85% (2022).
		DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
Accantonamento per fluttuazione rischi presso beneficiari di rendite	Costituzione al 31.12.2013	
Aumento accrediti di vecchiaia per compensare diminuzione aliquota di conversione al 5.85%	Nessun aumento	
Riduzione tasso interesse per il 2013 da applicare agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi	Nessuna riduzione	Il tasso di interesse viene deciso annualmente.
Sviluppo dell'obiettivo minimo del grado di copertura totale	1.1.2020: 73% 1.1.2030: 77% 1.1.2040: 84% 1.1.2051: 90%	
Deduzione delle riserve di fluttuazione	Fr. 11'943'811.-	Secondo l'obiettivo delle riserve di fluttuazione, ovvero l'11% degli obblighi.

3. Grado di copertura iniziale

L'art. 72b LPP introduce la nozione di grado di copertura iniziale, il quale dev'essere determinato sulla base della situazione al 31.12.2011. In futuro esso dovrà svilupparsi secondo il piano previsto e non dovrà scendere al di sotto del suo valore iniziale; in caso contrario bisognerà procedere a misure di risanamento.

Per stabilire il grado di copertura iniziale viene adattato il bilancio considerando in particolare:

- all'attivo di bilancio una fluttuazione di valore che dipende sostanzialmente dalla strategia d'investimento implementata e da possibili scenari d'investimento. L'ultimo studio ALM aveva valutato tale riserva in fr. 11'943'811.-;
- al passivo del bilancio la riduzione del tasso tecnico (dal 3.5% al 3%) e l'utilizzo basi tecniche più aggiornate (da VZ2005 a VZ2010).

Sulla base di questi criteri si ottiene un grado di copertura iniziale pari al 58%.

Riteniamo importante evidenziare che questo valore non sta assolutamente a significare un peggioramento della situazione della cassa pensione. In effetti, la valutazione della situazione finanziaria dell'Istituto continuerà ad essere svolta sulla base del grado di copertura *effettivo*, quello quindi stabilito e pubblicato annualmente con i rendiconti. Come già spiegato, l'esigenza di stabilire formalmente questo valore deriva da un disposto della legge federale.

4. Conclusione

Come descritto, conformemente alle nuove norme legislative, il piano di finanziamento e il grado di copertura iniziale devono essere approvati dall'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Fino all'entrata in vigore di un nuovo Regolamento dell'Istituto e la delibera di uno Statuto della cassa, prevista nel corso del 2014 o al più tardi entro il 31.12.2014, questa competenza è della Commissione, mentre in seguito la stessa dovrà essere trasferita al Consiglio di amministrazione.

In considerazione anche delle componenti molto tecniche, i membri del Consiglio di amministrazione sono volentieri a disposizione per rispondere a vostre eventuali richieste di spiegazioni.

Per il Consiglio di amministrazione
dell'istituto di previdenza

Il Presidente: Il Segretario:
Rodolfo Huber Francesco De Caro

Allegato 3

Verbale della Commissione dell'Istituto di Previdenza Professionale dei dipendenti del Comune di Locarno (IPCL)

11 dicembre 2013

nella sala, al 4° piano, del Centro Pronto Intervento (CPI)

Presenti: Antunovic Marko, Bärswyl Bruno, Bontà Silvano, Borsetto Maurizio, Galli Omar, Gianini Fabio, Manfredi Daniela, Manoelli Alda, .

Assenti scusati: Ballabio Morinini Sabrina, Baratti Enea, Bizzozero Francesco, Gibolli Athos, Kayar Fabienne, Manfredi Lorenzo, Marci Diego, Merlini Simone, Pozzoni Gabriele, Salvioni Niccolò, Tremante Paolo, Vetterli Gianbeato, Zanchi Pieruigi, Ron Thomas, Snider Michela, Zappella Maurizio.

Trattande all'ordine del giorno

1. Approvazione ultimo verbale
2. Approvazione piano di finanziamento e grado di copertura iniziale
3. Eventuali

Trattanda numero 1

Il Presidente Rodolfo **Huber** saluta e ringrazia i presenti per la disponibilità a presenziare a questa seduta. **Huber** spiega il motivo che hanno portato alla convocazione di questa sera, cioè l'esigenza data dalle disposizioni della legge federale relative all'approvazione entro fine 2013 del piano di finanziamento e del grado di copertura iniziale.

Huber presenta il rappresentante di Swisslife, signor Marzio Zappa, che funge da esperto della cassa in materia di previdenza professionale.

Il Presidente chiede se vi sono osservazioni in merito all'ultimo verbale. Non essendoci nessun intervento viene messo ai voti il verbale del 19 settembre 2013 che viene approvato all'unanimità (8 voti).

Trattanda numero 2

Il signor **Zappa** illustra il contenuto dell'art. 72 LPP, con particolare riferimento alle condizioni che bisogna ossequiare per poter rimanere in uno stato di capitalizzazione parziale. **Zappa** conferma che l'ultimo termine entro il quale è necessario stabilire formalmente il *grado di copertura iniziale* e presentare all'ufficio di vigilanza il *piano di finanziamento* è il 31 dicembre 2013. **Zappa**, come indicato nel documento redatto dal cda dell'Istituto all'attenzione della Commissione, ricorda i punti di competenza della Commissione proposti dal cda che devono essere formalizzati questa sera. Essi sono l'accantonamento per la fluttuazione dei rischi, l'eventuale aumento degli accrediti di vecchiaia, l'eventuale riduzione del tasso d'interesse per il 2013 sugli averi di vecchiaia, la fissazione degli obiettivi intermedi relativi al grado di copertura, la fissazione dell'importo per le riserve di fluttuazione, il grado di copertura iniziale.

A questo punto viene aperta la discussione.

Daniela **Manfredi** chiede la riduzione scalare delle aliquote di conversione è finanziariamente conveniente per la cassa, considerato che probabilmente diversi dipendenti saranno incentivati a chiedere un pre-pensionamento, beneficiando così di aliquote leggermente più elevate.

Filippini risponde che dipende anche dalla singola situazione del collaboratore e che non bisogna dimenticare comunque che la riduzione lineare annuale prevista dall'attuale regolamento fino al 2016 viene almeno in parte compensata dall'aver di vecchiaia più elevato che si ottiene con un anno in più di contributi rispettivamente di interessi.

A questo proposito **Zappa** spiega che, indicativamente, per ogni pensionato che opta per una rendita di vecchiaia, si ottiene una perdita per la cassa attorno al 10% del capitale di vecchiaia presente al momento del pensionamento. A titolo di paragone, comunica che la cassa pensione Publica applica le basi tecniche VZ2010 e un tasso tecnico del 2.75% e che l'aliquota massima è del 5.65%, mentre quella dell'EOC dovrebbe essere del 5.8%. Inoltre è noto che le casse pensioni pubbliche utilizzano dei parametri di risparmio, cioè le percentuali accreditate agli averi di vecchiaia (che quindi alimentano il capitale di risparmio degli affiliati), ben oltre i limiti minimi indicati nella legge federale.

Bäriswyl chiede a Zappa se vi sono delle indicazioni o direttive in merito ad eventuali scadenze entro le quali è necessario modificare i vari parametri, basi tecniche, aliquote, ecc.

Zappa risponde che è necessario monitorare regolarmente l'evolversi della situazione finanziaria della cassa, ma che gli organi responsabili sono fondamentalmente liberi di scegliere il momento in cui apportare le modifiche repute necessarie. **Zappa** spiega inoltre che le basi statistiche sono aggiornate ogni 5 anni e che negli ultimi decenni si è notato un aumento abbastanza costante della speranza di vita, espresso in circa 6 mesi ogni 5 anni, cioè ogni qualvolta venivano aggiornate le basi tecniche, che esprimono poi in sostanza la speranza di vita. **Zappa** ricorda poi che l'Istituto di previdenza aveva fino a non molti anni fa un tasso tecnico del 4.5%, ridotto poi al 4% e successivamente al 3.5%, e che sarà ridotto a fine 2013 al 3%. A tale proposito mostra il grafico redatto da PPCmetrics (cfr. pag. 6 del documento allegato allo scritto del cda all'attenzione della Commissione) in merito all'evoluzione attesa del tasso d'interesse di riferimento. Dallo stesso si deduce che il tasso per il 2014 si situa sul 3% e che in seguito scenderà sul 2.75-2.5%. Gli analisti di Swisslife ipotizzano che entro medio termine (circa 3 anni) i tassi d'interesse dovrebbero salire di circa 1%

Huber ringrazia il signor Zappa e mette ai voti le proposte del Consiglio di amministrazione. Le proposte sono approvate con i seguenti esiti:

Ambito	Proposta cda	Decisione Commissione
Accantonamento per fluttuazione rischi presso beneficiari di rendite	Costituzione al 31.12.2013, fr. 2'105'000.-	8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti
Aumento accrediti di vecchiaia per compensare diminuzione aliquota di conversione al 5.85%	Nessun aumento	8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti
Riduzione tasso interesse per il 2013 da applicare agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi	Nel 2013 applicato il 2%, nessuna modifica.	8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti

Sviluppo dell'obiettivo minimo del grado di copertura totale	1.1.2020: 73% 1.1.2030: 77% 1.1.2040: 84% 1.1.2051: 90%	8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti
Deduzione delle riserve di fluttuazione	Fr. 11'943'811.-. Secondo l'obiettivo delle riserve di fluttuazione, ovvero l'11% degli obblighi.	8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti
Grado di copertura iniziale	58%	7 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto

Trattanda numero 3

Nessun eventuale.

Il Presidente, a nome del CdA, ringrazia i presenti per la partecipazione e i vari interventi e coglie l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Il contabile:
Rodolfo Huber Gabriele Filippini